

**Legge regionale 25 settembre 2019, n. 40 (BUR n. 111/2019)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001, N. 31 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA” E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo il comma 1 dell’[articolo 2](#) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, sono inseriti i seguenti:

omissis ⁽¹⁾

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “*dalla Regione*” sono inserite le seguenti: “*del Veneto*”.

3. Al comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “*venga affidata*” sono inserite le seguenti: “*dalla Regione del Veneto*”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

omissis ⁽²⁾

Art. 2 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo il comma 6 dell’[articolo 3](#) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è aggiunto il seguente:

omissis ⁽³⁾

Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’[articolo 4](#) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è aggiunta la seguente:

omissis ⁽⁴⁾

Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. La lettera b) del comma 1 dell’[articolo 5](#) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è sostituita dalla seguente:

“*b) il Revisore dei conti.*”.

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

1. L'[articolo 7](#) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁵⁾

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 11](#) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: "*regionale*" è sostituita dalle seguenti: "*della Regione del Veneto*".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: "*regionali*" è sostituita dalle seguenti: "*della Regione del Veneto*".

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserita la seguente:

omissis ⁽⁶⁾

Art. 7 - Ulteriori disposizioni finalizzate all'istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per l'istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico interregionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dell'[articolo 60](#) della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", o per partecipare a società o promuoverne la costituzione con le stesse regioni o province autonome, nel rispetto dell'[articolo 61](#) della medesima legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, per l'attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi per la gestione di aiuti ed interventi in materia di agricoltura, sviluppo rurale e di altri fondi e ogni altra procedura di attuazione delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'organo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- 1() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 2 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.
- 2() Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 2 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.
- 3() Testo riportato dopo il comma 6 dell'art. 3 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.
- 4() Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell'art. 4 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.
- 5() Testo riportato all'art. 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.
- 6() Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell'art. 1 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.